

DELIBERAN. 108/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della MTV Italia s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “MTV”) per la violazione dell’articolo 34, comma 2 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 4 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 21 novembre 2007, n. Cont. 139/07/DICAM/ N° Proc. 1640/SM, notificato in data 30 novembre 2007, con il quale è stata contestata alla società MTV Italia srl, con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229 – 00168, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva “MTV”, la violazione dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 3.1, 4.1, 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso trailer del

film, vietato ai minori degli anni quattordici, “Hannibal Lecter. Le origini del male” il 6 e il 7 febbraio 2007 in fascia oraria protetta (rispettivamente nei seguenti orari: 16:20, 16:52 e 18:42 circa), contenenti scene di violenza;

VISTE le memorie giustificative della società MTV Italia srl del 13 dicembre 2007, protocollate al n. 0074981 in data 17 dicembre 2007 con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- non è stato chiaramente evidenziato per ciascun giorno di diffusione del trailer oggetto di contestazione l'orario di messa in onda, con evidente lesione del diritto di partecipazione al procedimento e di difesa; circostanza particolarmente rilevante anche tenuto conto del fatto che l'accesso agli atti del procedimento non è stato disposto nei termini per la produzione delle memorie;

- la qualificazione dei comportamenti asseritamente illegittimi risulta difforme nel titolo e nel testo del provvedimento (la violazione dell'art. 34, comma 4 del Testo unico della radiotelevisione viene citato nel corpo del testo, ma non nella titolazione della contestazione);

- non è manifestamente applicabile al caso di specie l'art. 34, comma 2 del Testo unico radiotelevisivo, ai sensi del quale “[i] film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00”; infatti il nulla osta è stato rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali il 9 febbraio 2007, cioè in data successiva alla programmazione del trailer, che dunque non era soggetto ad alcuna restrizione;

- l'inapplicabilità in principio del combinato disposto dell'art. 34, comma 4 del testo unico della radiotelevisione con il punto 4.4 del Codice;

- la piena legittimità dell'operato dell'emittente in relazione all'art. 34, comma 4 del testo unico con i punti 3.3 e 4.1 del Codice in considerazione del fatto che il montaggio delle immagini dei trailer era nei giorni 6 e 7 febbraio 2007 talmente sincopato da non consentire comunque di percepire, soprattutto da parte di un pubblico di minori, altro che il titolo del lungometraggio cinematografico;

ESPERITO l'accesso agli atti, richiesto dalla parte, in data 9 gennaio 2008;

UDITA la parte in audizione in data 16 gennaio 2008, nel corso della quale la società MTV Italia srl, nel riportarsi integralmente alle motivazioni addotte nelle memorie giustificative, ha depositato pagina del sito del Ministero dei Beni Culturali dalla quale si evince che il nulla osta con divieto di visione degli anni 14 è stato concesso in data 9 febbraio 2007 ed ha rappresentato che i trailer in questione sono di brevissima durata (15 secondi), non presentano trama narrativa e sono finalizzati a

promuovere il titolo del film, focalizzando l'attenzione sullo stesso e non su elementi narrativi e visivi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- contrariamente a quanto affermato dall'emittente, nell'atto di contestazione – che peraltro ha per oggetto trailer ben noti all'emittente in quanto, come specificato nell'atto medesimo, già oggetto di procedimento prot. n. 93/07 presso il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, conclusosi con l'emanazione della Risoluzione n. 92/07, è stato chiaramente evidenziato l'oggetto della contestazione e fornite le coordinate idonee a identificare i trailer contestati, tenuto conto che sono stati indicati: l'oggetto dei trailer (il film "Hannibal Lecter. Le origini del male"), le date di messa in onda (6 e 7 febbraio 2007), la fascia oraria di messa in onda (fascia oraria protetta e, quindi, dalle ore 16:00 alle ore 19:00), gli orari di messa in onda (rispettivamente 16:20, 16:52 e 18:42 circa); medesime informazioni sono contenute nel verbale di accertamento del 27 settembre 2007 cui la parte ha acceduto estraendone copia;

- all'istanza di accesso agli atti prodotta dall'emittente in data 3 dicembre 2007 e protocollata al n. 72718 del 4 dicembre 2007, l'Autorità ha regolarmente risposto con nota prot. 73873 del 10 dicembre 2007, convocando la parte per l'accesso richiesto per il giorno 9 gennaio 2008, accesso che, ad ogni buon conto, ha preceduto l'audizione della parte, avvenuta il giorno 16 gennaio 2008;

- la difformità riscontrata tra quanto riportato nella titolazione della contestazione e nel corpo del provvedimento dipende da evidente errore materiale nell'intestazione, in quanto è chiaro dalla lettura del corpo del testo sia della contestazione, sia del verbale di accertamento del 27 settembre 2007 cui la parte ha acceduto, quali siano le norme oggetto di accertamento;

- la considerazione che alla data di messa in onda dei trailer (6 e 7 febbraio 2007) il film "Hannibal Lecter. Le origini del male" non avesse ancora ottenuto il nulla per la visione in pubblico con divieto di visione ai minori di anni quattordici da parte degli organi preposti (nulla osta rilasciato il 9 febbraio 2007) non rileva ai fini della contestazione, tenuto conto che – di fatto – il film è risultato vietato ai minori di quattordici anni; inoltre la messa in onda di trailer o parti di film avvenuta (il 6 e il 7 febbraio 2007) in assenza di nulla osta da parte delle competenti Commissioni del Ministero per i beni e le attività culturali (rilasciato il 9 febbraio 2007) è avvenuta sotto l'esclusiva responsabilità dell'emittente che avrebbe dovuto adottare le dovute cautele e esimersi dal mandare in onda scene riguardanti film non ancora vagliati;

- come riportato nella Risoluzione n. 92/07 dell'8 maggio 2007 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, le scene dei trailer esaminati appaiono inadeguate alla visione da parte dei minori, soprattutto se di età più giovane, specie se privi di assistenza da parte degli adulti, come si presume avvenga nella fascia oraria protetta 16-19, tenuto conto della durata dei trailer mandati in onda (il trailer delle 16:20 circa del 6 febbraio 2007 e il trailer delle 18:42 circa del 7 febbraio 2007 hanno durata di circa un minuto ciascuno e non di 15 secondi come dichiarato dall'emittente) e dei contenuti rilevati (urla, immagini di violenza di vario tipo, frasi quali "la sua faccia è stata mangiata", "hanno mangiato mia sorella" ...) che, anche perché non inseriti in una trama narrativa che avrebbe eventualmente potuto meglio giustificarli, risultano di difficile elaborazione da parte di un pubblico di minorenni;

- la pretesa inapplicabilità in principio del combinato disposto dell'art. 34, comma 4 del testo unico della radiotelevisione con il punto 4.4 del Codice appare eccezione priva di pregio, in quanto le specifiche misure richieste a tutela dei minori dall'art. 34, comma 4 del Testo unico della radiotelevisione nella fascia c.d. protetta (16-19) si applicano, oltre che alla generalità della programmazione in base a quanto previsto dal paragrafo 3 del Codice, in base al paragrafo 4 anche alla comunicazione promozionale, nel quale *genus* rientra il trailer quale format di promozione di prodotti cinematografici;

- il paragrafo 3.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori non è tra le disposizioni citate nell'atto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione dei trailer del film, vietato ai minori degli anni quattordici, "Hannibal Lecter. Le origini del male" il 6 e il 7 febbraio 2007 in fascia oraria protetta (rispettivamente nei seguenti orari: 16:20, 16:52 e 18:42 circa), contenenti scene di violenza integri la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 3.1, 4.1, 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve stante la messa in onda da parte dell'emittente di soli *trailer* e non di intere parti del film;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non

- ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 3 episodi di violazione per i trailer con contenuti di violenza mandati in onda in data 6 febbraio 2007 (ore 16:20 e 16:52 circa) e in data 7 febbraio 2007 (ore 18:42 circa) senza attendere il regolare rilascio di nulla osta, da parte degli organi competenti, del film pubblicizzato, risultato poi vietato ai minori di quattordici anni;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società MTV Italia srl, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "MTV", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
 - con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società MTV Italia srl, con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229 – 00168, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "MTV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 3.1, 4.1, 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 108/08/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola